



**COMUNE
CAPANNORI**

**SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE – AFFARI
GIURIDICI**

Tel 0583 428707-428345

Fax 0583 428704

e-mail e.durso@comune.capannori.lu.it

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) (www.comune.capannori.lu.it)

COMUNE DI CAPANNORI

Provincia di Lucca

CAPITOLATO

Appalto Servizi Assicurativi

Lotto 6 – Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: il Comune di Capannoni (LU), Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attivita' dell'Amministrazione: l'esercizio delle attivita' e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita' accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Societa': la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche', laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia SpA;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale e' prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Societa', in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Societa' al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e' parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'eta' e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorita' per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonche' i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita' civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attivita' di terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2009 fino alle ore 24,00 del 31.12.2012, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facolta' della Amministrazione notificare alla Societa', entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa' il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e esecuzione del contratto e' affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi,

avverranno per il tramite del broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonche' quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile e del Titolo X Decreto Legislativo n. 209/2005, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 3' mese successivo, entro il 3' mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche' nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30' giorno successivo a quello del loro ricevimento;
- b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 3' mese successivo, entro il 3' mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto e' vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.La rinuncia alla rivalsa non e' operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione.

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:

1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005

B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato e' indicato il valore da assicurare, definiti garanzie ARD:

1. incendio
2. azione del fulmine
3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
4. furto o tentato furto, anche di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
5. rapina e/o estorsione
6. atti vandalici e/o eventi socio politici
7. eventi naturali.

C) il ricorso terzi;

D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:

1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio imponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate;
3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonche' per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attività di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali e non programmate;

6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorita', nonche' per l'eventuale dissequestro del veicolo.

Art. 8: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia rcauto, comprende i danni:

- ◊ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- ◊ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- ◊ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ◊ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;

e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ard, i danni:

- ◊ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonche' agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;

Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, e' determinato con le seguenti modalita':

- a) per i danni di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che la Amministrazione deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di:
 - a1) euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina operatrice, rimorchio
 - a2) euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni veicolo speciale, autobus, autocarro, macchina agricola e altro veicolo
- b) per i danni di cui alla lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola piu' avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
 - ◊ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - ◊ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verra' conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verra' applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverra' solo sull'eccedenza.

c) per i danni di cui alla lettera C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che la Amministrazione deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) quale massimale unico per ciascun sinistro.

d) per le spese di cui alla lettera D) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 2.000,00 per sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di l' immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa e' automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessita' di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualita', la Amministrazione ne darà comunicazione alla Societa' per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Societa' si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprieta' del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione e' resa valida per tale altro veicolo che conservera' pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potra' avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Societa' riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società

La denuncia del sinistro verterà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, come anche in altre occasioni a semplice richiesta della Amministrazione, la Società è tenuta a fornire ad essa, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, per i sinistri di cui alle lettere B e successive dell'art. 6 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione e' assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali

decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'Oggetto dell'assicurazione, il premio è costituito dall'applicazione delle tariffe nella forma Bonus/Malus per i veicoli assoggettati a tale forma tariffaria, e nella forma a tariffa fissa per i restanti veicoli.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario o complessivo convenuto.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 18: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Elenco dei veicoli assicurati

Tipo	Marca	Modello	Targa o Telaio	CV/Q.L		B/M	Ann o
				I	CC		
autovettura prom.	Fiat	Ducato	AX 805 TK	25	2800	01	1998
autovettura	Alfa	166	BV 046 YN	22	2387	01	2001
autovettura	Fiat	Brava	BB 087 RE	17	1581	01	1999
autocarro	Fiat	Daily	DE 148 CZ	52	2800	fissa	2006
autovettura	Fiat	Panda	AH 806 LX	12	899	01	1996
autovettura	Fiat	Panda	BE 368 FW	12	899	01	1999
autovettura	Fiat	Panda	BE 411 FX	12	899	02	1999
autovettura	Fiat	Panda	BE 412 FX	12	899	01	1999
autovettura	Fiat	Panda	BE 753 FX	12	899	01	1999
autovettura	Fiat	Panda	BE 754 FX	12	899	01	1999
autovettura	Fiat	Panda	BE 930 FV	12	899	01	1999
autovettura	Fiat	Panda	BE 931 FV	12	899	01	1999
autovettura	Fiat	Panda	BH 308 NX	12	899	01	1999
autovettura	Fiat	Panda	BH 566 PA	12	899	01	2000
autovettura	Fiat	Panda	BL 445 CR	12	899	01	2000
autovettura	Fiat	Panda	BL 446 CR	12	899	01	2000
autovettura	Fiat	Panda	BY 093 ZL	13	1108	01	2001
autovettura	Fiat	Panda	BY 094 ZL	13	1108	08	2001
autovettura	Fiat	Panda	BY 095 ZL	13	1108	01	2001
autovettura	Fiat	Panda	BY 096 ZL	13	1108	01	2001
autovettura	Fiat	Panda	CD 627 JG	12	899	01	2000
autovettura	Fiat	Panda 4x4	AH 193 LX	13	1108	01	1996
autovettura	Fiat	Panda 4X4	DC 598 CP	14	1242	01	2006
autovettura	Fiat	Panda Young	BS 029 ZS	13	1108	06	2001
autovettura	Fiat	Panda Young	BS 031 ZS	13	1108	01	2001
autovettura	Fiat	Punto	AH 278 LW	13	1108	01	1996
autovettura	Fiat	Punto	BB 276 VM	14	1242	01	1999
autovettura	Fiat	Punto	BB522VM	14	1241	01	1999
autovettura	Fiat	Punto	BB 648 VM	14	1241	01	1999
autovettura	Fiat	Punto	BC 006 XP	14	1242	01	1999
autovettura	Fiat	Punto	BJ 889 TG	14	1242	01	2000
autovettura	Fiat	Punto	BW 046 AR	14	1242	08	2001
autovettura	Fiat	Punto	BW 962 AP	14	1242	01	2001
autovettura	Fiat	Punto	CB 622 YY	14	1242	01	2001
autovettura	Fiat	Punto	CB 623 YY	14	1242	01	2001

autovettura	Fiat	Punto	CB 624 YY	14	1242	10	2001
autovettura	Fiat	Punto	DC 321 FS	14	1242	03	2006
autovettura	Fiat	Punto	DC 322 FS	14	1242	01	2006
autovettura	Fiat	Punto	DC 323 FS	14	1242	01	2006
autovettura	Fiat	Punto	DC 324 FS	14	1242	01	2006
autovettura	Fiat	Punto	DC 325 FS	14	1242	01	2006
autovettura	Fiat	Punto EL 1.2	BS 030 ZS	14	1242	01	2001
autovettura	Lancia	KAPPA	AZ 599 GY	20	114	01	1998
autovettura	Fiat	Panda	DC 601 CP	14	1242	01	2006
autovettura	Fiat	Scudo	DC 599 CP	20	1997	01	2006
autovettura	Fiat	Stilo	DC 600 CP	20	1910	01	2006
autocarro	Bremac	4x4	BE 515 PS	28	1697	fissa	1999
Autocarro	Fiat	Fiorino	AA 969 XS	17	1581	fissa	1994
Autocarro	Fiat	Fiorino	BF 678 BS	17	1581	fissa	1999
Autocarro	Fiat	Fiorino	BF 679 BS	17	1581	fissa	1999
autovettura	Nissan	Double	AK 702 WG	23	2494	01	1996
Autocarro	Piaggio	Porter	AJ 288 NS	5	993	fissa	1996
Autocarro	Fiat	Daily	AL 043 NZ	35	2800	fissa	1996
Autocarro	Fiat	Daily	DE 882 CS	78	2800		2006
Autocarro	Fiat	Daily	DP 877 SR	35	2998	fissa	2008
Autocarro	Fiat	Doblò	DC 646 FV	30	1596	fissa	2006
Autocarro	Fiat	Doblò	DC 648 FV	17	1596	fissa	2006
Autocarro	Fiat	Doblò Cargo	BS 216 ZS	20	1910	fissa	2001
Autocarro	Fiat	Doblò cargo	BY 091 ZL	19	1242	fissa	2001
Autocarro	Fiat	Doblò cargo	BY 092 ZL	19	1242	fissa	2001
Autocarro	Fiat	Doblò cargo	BY 097 ZL	19	1910	fissa	2001
Autocarro	Fiat	Doblò cargo	BY 098 ZL	19	1910	fissa	2001
Autocarro	Fiat	Doblò cargo	DH 660 BJ	19	1242	fissa	2001
autovettura	Fiat	Doblò pan.	BW 128 AR	19	1910	06	2001
Autocarro	Nissan	Trade	AR 601 DY	26	2953	fissa	1998
Autocarro	Piaggio	Porter	DD 633 TR	15	1296	fissa	2006
Autocarro	Piaggio	Porter	DD 634 TR	15	1296	fissa	2006
Autocarro	Piaggio	Porter	DD 635 TR	15	1296	fissa	2006
Autocarro	Piaggio	Porter	DD 636 TR	15	1296	fissa	2006
Autocarro	Piaggio	Porter	DD 637 TR	15	1296	fissa	2006
Autocarro	Piaggio	Porter	DD 638 TR	15	1296	fissa	2006
Autocarro	Piaggio	Porter	DD 639 TR	15	1296	fissa	2006
Escavatore			BB 00248				
Macc agricola	Landini	Trattore	BD450D		67	fissa	2007
Motocarro	Piaggio	POKER	AX 88661		422	fissa	2000
Motociclo	BMW	MOTO	AA 92282		652	09	1996
Motociclo	BMW	MOTO	AA 92283		652	13	1996
Motociclo	Guzzi	Moto	CK93385		744	14	2008
Motociclo	Guzzi	Moto	CK93386		744	14	2008
Motociclo	Malaguti	SPA 100	AW 21745		95	03	2000
Motociclo	Malaguti	SPA 100	AW 21746		95	02	2000
Rimorchio		Rimorchio	AA 54360	r		fissa	1995

r = rischio statico per rimorchio

CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

Premio imponibile complessivo R.C.A.	euro	..
Imposte R.C.A.	euro	..
Importo per S. S. N.	euro	..
Totale valori assicurati		

Veicoli speciali	0,00	..	
Autovetture e uso promiscuo	0,00
Autocarri	0,00
Autobus	0,00
Motocarri	0,00
Motocicli / ciclomotori	0,00
Macchine agricole / operatrici	0,00
Rimorchi	0,00
Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 6		euro	0,00
Premio imponibile per le garanzie sub C) art. 6		euro	..
Premio imponibile per le garanzie sub D) art. 6		euro	..
Totale premio imponibile B)+C)+D)		euro	..
Imposte A.R.D.		euro	..
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO		euro	..

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA